

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1390 del 21/03/2019
Oggetto	Società NANOPROJECT SRL in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1437 del 21/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 36262/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **NANOPROJECT SRL** con sede legale nel Comune di Bologna Via Guelfa 5 – C.F. 03652931209 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via Statale 264 – Sant'Agostino - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Terre del Reno n. 23752 del 16/11/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE LAMPADE A LED**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 16/11/2018, trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 30/11/2018 il n. PGFE/2018/14584 presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 16/11/2018, dalla Società **NANOPROJECT SRL** dal Sig. Stefano Lanza in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna Via Guelfa 5 – C.F. 03652931209 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via Statale 264 – Sant'Agostino - per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE LAMPADE A LED**;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto il parere del Comune di Terre del Reno in merito all’impatto acustico trasmesso dal SUAP del comune di Terre Del Reno e assunto al P.G. di Arpae in data 25/02/2019 con il n. PG/2019/30152;
- vista l’istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera.
- dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società **NANOPROJECT SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna Via Guelfa 5 – C.F. 03652931209 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via Statale 264 – Sant'Agostino - per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE LAMPADE A LED**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del	ARPAE

	D.Lgs 152/06	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alla emissione **E1**, la Società dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

- 1 Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- 2 Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione, pertanto l'Azienda dovrà presentare istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 3 Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- 4 Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 5 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- 6 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

- 7 Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a

base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

- 8 Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- 9 I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- 10 L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di verniciatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- 11 In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di verniciatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.
- 12 Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e impianti sia interni che esterni, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Poiché non è stata presentata la valutazione di impatto acustico per i due appartamenti posti entro la struttura, nel caso vi sia un cambio di titolarità dell'attività o gli appartamenti cambino conduttore, dovrà essere predisposta una nuova valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad Hera S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.